Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 3 - 2023

Verona, 31 marzo 2023

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativo……3
AMBIENTE/RIFIUTI - Pubblicato il DPCM che stabilisce il nuovo MUD, la scadenza è l'8 luglio 2023……3
AMBIENTE/RIFIUTI – Terre e rocce da scavo, nuove disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale……4

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE - Domande esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati……5

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati……6
MEDICO COMPETENTE - Ministero del lavoro, interpello n. 1/2023, nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working……6
MEDICO COMPETENTE - Ministero del lavoro, interpello n. 2/2023, effettuazione della sorveglianza sanitaria……7
PREVENZIONE INCENDI - Manutentori antincendio, decreto 1° settembre 2021, chiarimenti, nuove indicazioni per gli esami di abilitazione dei tecnici manutentori antincendio……9

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA MACCHINE - Linee guida MiSE per la vigilanza del mercato……12
PATENTE PER GAS TOSSICI - Revisione per l'utilizzo……13
RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI - Piano di emergenza esterna, aggiornate le linee guida ministeriali……14
SOSTANZE PERICOLOSE - Recepite le direttive ADR, RID e ADN per il 2023……14

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – INAIL, Alcol e lavoro, alcuni risultati di un'indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori……15

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativo

https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-aggiornamento-normativo/

Emanate dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali:

- la circolare n. 1/2023 con cui chiarisce che i rifiuti derivanti dell'attività di manutenzione del verde, se prodotti dal soggetto che ha l'appalto o la concessione della manutenzione stessa, possono essere trasportati con l'iscrizione alla categoria 2-bis "Raccolta e trasporto di rifiuti propri"

- la delibera n. 1 del 13 febbraio 2023 con cui rende possibile alle imprese la dimostrazione della propria iscrizione non solo attraverso l'esibizione agli enti di controllo del documento cartaceo, ma anche, a partire dal 15 giugno 2023, data di entrata in vigore della delibera, con un QR code generato dal sito web dell'Albo nazionale gestori ambientali accedendo alla propria area riservata. Il QRcode contiene i dati identificativi dell'impresa iscritta, il numero di iscrizione, le categorie di iscrizione con i veicoli iscritti ed il dettaglio dei codici CER autorizzati. Gli enti di controllo potranno verificare l'iscrizione utilizzando un'apposita applicazione per dispositivi mobili che inquadrerà il QR code esibito dall'impresa in formato digitale o cartaceo.

AMBIENTE/RIFIUTI - Pubblicato il DPCM che stabilisce il nuovo MUD, la scadenza è l'8 luglio 2023

https://www.apiverona.it/ambiente-rifiuti-pubblicato-il-dpcm-che-stabilisce-il-nuovo-mud-la-scadenza-e-l8-luglio-2023/

Fonte Ecocamere

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2022.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l'approvazione del MUD per l'anno 2023 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 13 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023, ed in particolare:

- portale telematico per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- portale telematico per la compilazione della Comunicazione semplificata.

Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:

- il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
- il prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere

AMBIENTE/RIFIUTI – Terre e rocce da scavo, nuove disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale
https://www.apiverona.it/ambiente-rifiuti-terre-e-rocce-da-scavo-nuove-disposizioni-in-materia-di-valutazione-di-impatto-ambientale/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 24/2/2023 il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Con tale decreto il Governo intende “definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”.

A tal fine sono previste varie disposizioni per la semplificazione di alcune procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali o alla produzione di energia, modificando in particolare il D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) relativamente alla valutazione di impatto ambientale VIA e alla disciplina delle terre e rocce da scavo.

In particolare, in materia di VIA si segnalano le seguenti modifiche al D.lgs 152/2006.
In sede di avvio di un procedimento di VIA non sia più necessario allegare la documentazione relativa all’ atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.

L’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi previsti dalla normativa di riferimento.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Viene aggiunta all'allegato II (che individua i progetti di opere o interventi soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale) alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 la seguente tipologia di intervento "6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro"

Inoltre è prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di un decreto (entro 180 gg. dalla conversione in legge del decreto in esame) che sostituirà l'attuale DPR n. 120/2017 e che introduca una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, in merito alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai casi di esclusione dalla disciplina relativa ai rifiuti, alla disciplina del deposito temporaneo, all'utilizzo nel sito di produzione e/o nei siti oggetto di bonifica.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE - Domande esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati
https://www.apiverona.it/medico-competente-domande-esame-di-abilitazione-per-liscrizione-nellelenco-dei-medici-autorizzati/

La Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto Direttoriale n. 22 del 9 marzo 2023, con le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, nella sezione "Medici autorizzati".

Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 2 del decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro:
DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame a cui si intende partecipare.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-verifiche-periodiche-elenco-dei-soggetti-abilitati/

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto n. 13 del 23 febbraio 2023, ha adottato il trentasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

MEDICO COMPETENTE - Ministero del lavoro, interpello n. 1/2023, nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working
https://www.apiverona.it/medico-competente-ministero-del-lavoro-interpello-n-1-2023-nomina-del-medico-competente-in-relazione-ai-lavoratori-in-smart-working-2/

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 1 del 1° febbraio 2023.

Con detto interpello ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all'utilizzo sempre maggiore del "lavoro agile", ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 d.lgs. n. 81/2008.

In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell'attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del "lavoro agile") individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

La Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n.81/2008.

MEDICO COMPETENTE - Ministero del lavoro, interpello n. 2/2023, effettuazione della sorveglianza sanitaria

https://www.apiverona.it/medico-competente-ministero-del-lavoro-interpello-n-2-2023-effettuazione-della-sorveglianza-sanitaria/

Fonte: Ministero del Lavoro

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 2 del 14 marzo 2023, con il quale ha fornito, all'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), alcuni chiarimentisul se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria".

La risposta del Ministero del Lavoro:
Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato "Definizioni", al comma 1, lettera m) definisce la "sorveglianza sanitaria" come: "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa";
- l'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato "Obblighi del datore di lavoro non delegabili" prevede che: "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 ";
- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l'obbligo di "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo";

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

- l'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato "Obblighi del medico competente", al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e allaorganizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale».
- l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato "Oggetto della valutazione dei rischi", al comma 1, stabilisce che "La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo";
- l'articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi", al comma 1, prevede che: "Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41";
- l'articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato "Sorveglianza sanitaria", al comma 1, prevede che: "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi";

la presente Commissione nell'interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: "(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41";

La Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , la nomina del medico competente sia obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

PREVENZIONE INCENDI - Manutentori antincendio, decreto 1° settembre 2021, chiarimenti, nuove indicazioni per gli esami di abilitazione dei tecnici manutentori antincendio
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-manutentori-antincendio-decreto-1-settembre-2021-chiarimenti-nuove-indicazioni-per-gli-esami-di-abilitazione-dei-tecnici-manutentori-antincendio/

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco del ministero dell'interno ha pubblicato, tramite la circolare n 3747 del 13 marzo 2023, le indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dell'Interno del 1° settembre 2021.

In questo modo, si intende consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali, per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

Questa circolare inoltre contiene:

- la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori, con la quale sarà possibile chiedere il riconoscimento dei requisiti (Modulo A) e l'elenco dei centri di formazione e delle sedi d'esame in possesso dei requisiti (parte 2 - Modulo A)
- l'aggiornamento dell'appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, che contiene il modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

I vigili del fuoco informano che sono in corso di aggiornamento anche le appendici I e II della medesima nota, per recepire le modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 15 settembre 2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere.

Inoltre, in attesa dell'aggiornamento completo della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, è possibile avviare gli esami dei tecnici manutentori sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nel dataset della circolare vigente, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, che può essere comunque ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal decreto "Controlli" (decreto del 1° settembre 2021).

Il Corpo dei vigili del fuoco ricorda che "la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l'esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell'art 4 del decreto 1 settembre 2021 e non prima".

Per quanto riguarda i soggetti formatori, nel caso questi abbiano dei centri di formazione e/o sedi d'esame in un'unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d'esame in più regioni dovranno, invece, essere presentate alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

La circolare n 3747 del 13 marzo 2023 riporta, come già previsto dal decreto del 1° settembre del 2021, le tre tipologie di prove d'esame necessarie per l'abilitazione dei tecnici manutentori qualificati:

Caso 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
Caso 2: richiesta di esame completo ai sensi dell'allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
Caso 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell'allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale)

Come previsto dall'allegato II del decreto del 1° settembre 2021, la prova orale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica mentre nel caso 3, la prova orale deve prevedere anche l'approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione.
Le abilitazioni di cui al caso 2 e al caso 3 prevedono l'ammissione diretta all'esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione) e dunque, le prove d'esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, in modo da consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l'entrata in vigore del decreto Controlli.

Nei file allegati alla circolare n 3747 del 13 marzo 2023, è possibile consultare la modulistica sopra citata (scarica allegati).

Testo circolare
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni interregionale e regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
E, p.c.: All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Alle Direzioni centrali
All'Ufficio Centrale Ispettivo
Ai Comandi dei Vigili del fuoco

Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" - Ulteriori indicazioni.

Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.
A tale scopo, si allegano alla presente:
1. la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori,
2. l'aggiornamento dell'appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Sono in corso di aggiornamento le appendici I e II della medesima nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nelle more dell'aggiornamento complessivo della circolare, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un "dataset" minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal D.M. 1/9/2021 medesimo.
Si rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l'esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell'art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.

1. SOGGETTI FORMATORI

È stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniranno l'elenco dei centri di formazione e delle sedi d'esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.
È in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d'esame.
I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d'esame in un'unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d'esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.
Nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d'esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.
È inoltre evidente che il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche in riferimento alla qualificazione dei docenti, è una precisa responsabilità del soggetto formatore.
Pertanto è opportuno che, nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata cessi l'attività o non possieda più i requisiti per l'esercizio, il soggetto formatore comunichi la variazione alla Direzione che ha rilasciato l'autorizzazione, per il necessario aggiornamento.
Per le necessarie interlocuzioni con la Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica e con le Direzioni regionali, è opportuno che il soggetto formatore individui un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame).
Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l'istanza:
• ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021 ;
• ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore (es. DIRTOS U 23404/2023);
• compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B). Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest'ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d'esame o centri di formazione.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

2. PROVE D'ESAME

Si rammentano le tre tipologie di prove d'esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:

• CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
• CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell'allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
• CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell'allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

Come previsto dall'allegato II del DM 1 settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l'approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione

Si rammenta che le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l'ammissione diretta all'esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione). Pertanto, le prove d'esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame. Quanto sopra anche per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

ALLEGATI:
1. Modello istanza soggetto formatore (MOD. A)
2. Modello elenco centri di formazione e sedi d'esame autorizzati (MOD. B)
3. Modello Appendice III nota DCPREV 14804/2021 rev. 1/23 - domanda di esame

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA MACCHINE - Linee guida MiSE per la vigilanza del mercato
https://www.apiverona.it/direttiva-macchine-linee-guida-mise-per-la-vigilanza-del-mercato/

Fonte MiSE

Pubblicate dal MiSE le linee guida per la vigilanza del mercato relativamente alla Direttiva Macchine.
Le attività istruttorie afferenti alle direttive o ai regolamenti sui prodotti hanno l'obiettivo di definire procedure finalizzate alla circolazione sul mercato di soli prodotti sicuri.
In tale contesto, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni e delle istanze trasmesse dai soggetti coinvolti, sono state redatte delle Linee Guida che forniscono le indicazioni operative e la modulistica per ottimizzare e semplificare l'iter procedurale.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D.lgs. 17/2010 qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi dell'art. 70, c. 4 del D.lgs. 81/08, gli organi di vigilanza territorialmente competenti, pertanto, qualora constatino una presunta non rispondenza di una macchina (o di una quasi-macchina) ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva Macchine, sono tenuti ad inviare una segnalazione di presunta non conformità al Ministero dello sviluppo economico utilizzando e compilando in tutte le sue parti il modello unificato riportato in Allegato I.

PATENTE PER GAS TOSSICI - Revisione per l'utilizzo

https://www.apiverona.it/patente-per-gas-tossici-revisione-per-lutilizzo/

Annualmente con Decreto Ministeriale viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'uso e l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel quinquennio precedente.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.01.2023 è stato pubblicato il Decreto del 20.12.2022 con cui il Ministero della Salute ha disposto la Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.

Chi utilizza gas definiti tossici, in base alla normativa vigente, deve essere in possesso della patente all'impiego dei gas tossici.

Sono classificati tali, ad esempio, ammoniaca, cloro, cianuri, anidride solforosa, ecc.

Il rilascio della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici è subordinata all'idoneità fisica, psichica e morale e al superamento di un esame orale e di una prova pratica. La sessione d'esami viene indetta due volte l'anno. La circolare viene fatta pervenire al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e alle associazioni di categoria. L'esito dell'esame sarà comunicato in forma scritta.

La patente va revisionata ogni 5 anni. L'ultima revisione generale è stata disposta dal Direttore Generale della Prevenzione con Decreto del Ministero della Salute del 20 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023.

La patente può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio. La patente decade se entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza non viene presentata la domanda di revisione. In caso di rinuncia, va inviata una rinuncia scritta all'ufficio Prevenzione, Promozione della Salute e Sanità pubblica, allegando la patente, che in nessun caso deve essere trattenuta o passata a terzi.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI - Piano di emergenza esterna, aggiornate le linee guida ministeriali
https://www.apiverona.it/rischio-incidenti-rilevanti-piano-di-emergenza-esterna-aggiornate-le-linee-guida-ministeriali/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023 la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2022, con la quale vengono aggiornate le *"Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e le linee guida per l'informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna".*

Il documento pubblicato è stato articolato in 3 allegati:

- l'allegato 1 fornisce i criteri necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, come stabilito all'art. 21 comma 7 del D.lgs. 105/2015
- l'allegato 2 fornisce delle Linee guida per i comuni per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l'informazione alla popolazione
- l'allegato 3 fornisce le informazioni necessarie per effettuare la sperimentazione dei piani di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Il Piano di Emergenza Esterna (PEE) è il documento con il quale il Prefetto organizza il lavoro protezione civile allo scopo di ridurre gli effetti dannosi di un incidente rilevante che, definito per mezzo del D.Lgs. 105/2015 che recepisce la direttiva 2012/18/UE (cd Seveso III), è un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la popolazione e per la tutela dell'ambiente. Queste azioni vengono intraprese andando ad effettuare uno studio sulla base dei possibili scenari di rischio e individuano le zone ove presumibilmente ricadranno tali effetti.

Ogni stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante deve predisporre un PEE che a sua volta è redatto dal Prefetto, dalla Regione e dagli Enti preposti, nelle modalità previste dall'art. 21, comma 10 del D.lgs. 105/2015.

SOSTANZE PERICOLOSE - Recepite le direttive ADR, RID e ADN per il 2023
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-recepite-le-direttive-adr-rid-e-adn-per-il-2023/

Fonte: Smart24 HSE del Sole 24 ore

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.68 del 21 marzo 2023)il Decreto 23 gennaio 2023, con cui recepisce in Italia la direttiva delegata (UE) 2022/2407, la quale aveva recepito a livello comunitario le edizioni 2023 dei regolamenti modali che disciplinano il trasporto interno di merci pericolose:
ADR (trasporto su strada),
RID (trasporto ferroviario),
ADN (trasporto per vie navigabili interne).

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Con il decreto 23 gennaio 2023 sono state apportate delle modifiche al Dlgs 35/2010: l'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) sono state sostituite dalle seguenti:

- negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;
- nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;
- nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro".

Si ricorda che le disposizioni dell'ADR, RID e ADN 2023 vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – INAIL, Alcol e lavoro, alcuni risultati di un'indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-inail-alcol-e-lavoro-alcuni-risultati-di-unindagine-conoscitiva-tra-lavoratori-dei-settori/

Fonte INAIL

L'INAIL ha pubblicato una scheda informativa su alcol e lavoro analizzando i risultati di un'indagine conoscitiva realizzata su un campione di lavoratori dei settori edilizia e autotrasporto.

In particolare, a partire da dati di contesto sulle problematiche di salute alcol correlate e da una sintesi della normativa di riferimento, si illustrano alcuni risultati di un'indagine conoscitiva realizzata su un campione di lavoratori dei settori edilizia e autotrasporto, ambiti individuati dalla letteratura scientifica e dalla normativa vigente, ad elevato rischio di infortuni alcol correlati.

L'indagine va ad acquisire informazioni sulla percezione del rischio in materia "alcol e lavoro" anche al fine di contribuire all'identificazione di aspetti necessari di un'implementazione anche formativa per colmare eventuali lacune rispetto a conoscenze e comportamenti attesi, per un miglioramento continuo degli interventi di prevenzione, in ottica di tutela di salute globale.

Link per la pubblicazione
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-alcol-e-lavoro-alcuni-risultati-indagine-conoscit.pdf

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it